REGOLAMENTO CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina il sistema dei controlli sulle società partecipate dal Comune di Piombino in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 - *quater* del D.Lgs 267/2000 ed è rivolto a regolamentare:

- I soggetti destinatari;
- Il controllo analogo;
- Le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente;
- La costituzione e l'organizzazione di un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra il Comune e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire al Comune per il monitoraggio periodico nonché l'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati per l'individuazione delle opportune azioni correttive.

Articolo 2 Organizzazione dei controlli

Il sistema dei controlli sulle società, previsto dal comma 1 dell'art. 147 - *quater* del D.Lgs 267/2000, è svolto da un Comitato Intersettoriale, dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale.

Il Comitato Intersettoriale è composto stabilmente dal Dirigente del Settore Finanza e Controllo (ed eventualmente da altro personale da esso incaricato) e dal Segretario Comunale. Gli altri dirigenti comunali sono chiamati a fare parte del Comitato in base alle loro competenze e alla corrispondente natura delle attività svolte dalle società, in particolare per i contratti di servizio e per l'analisi e la valutazione della qualità dei servizi svolti.

Sulla scorta della documentazione acquisita dalle società ai sensi dei successivi articoli, il Comitato Intersettoriale semestralmente elabora ed invia alla Giunta Comunale una relazione in cui sono evidenziati gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e le eventuali criticità nel rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

La Giunta Comunale è preposta alla supervisione della gestione delle società anche in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente. La Giunta analizza in apposita seduta la relazione elaborata dal Comitato Intersettoriale e, eventualmente corredandola da suoi atti deliberativi o da altre considerazioni, provvede successivamente ad inviarla al Presidente del Consiglio Comunale. Sono di competenza della Giunta l'adozione di provvedimenti, segnalazioni, osservazioni o altro, in caso di non rispetto da parte delle società di obiettivi annuali o di violazioni di norme del presente regolamento o di obblighi di legge.

Il Consiglio Comunale svolge funzioni di indirizzo e di verifica sullo stato di attuazione da parte delle società degli indirizzi e obiettivi strategici e ha competenza illimitata nell'esercizio del suo potere di controllo e di adozione di provvedimenti conseguenti.

Per le società in cui il Comune detiene una partecipazione di maggioranza, il Consiglio Comunale, anteriormente alla approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, approva i progetti di bilancio e le relazioni annuali di gestione: le relazioni di gestione evidenziano in modo particolare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella Relazione Previsionale Aziendale dell'anno precedente di cui all'art. 7.

Articolo 3 Soggetti destinatari

Il presente Regolamento si applica alle società partecipate del Comune le quali si distinguono in:

- società in cui il Comune detiene una partecipazione di maggioranza che sono disciplinate dalle disposizioni del Titolo Secondo del presente Regolamento a cui uniformano la loro attività.
- società in cui il Comune detiene una partecipazione di minoranza che sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo Terzo del presente Regolamento.

TITOLO SECONDO
SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA

CAPO I
CONTROLLO ANALOGO

Articolo 4 Società in cui il Comune esercita il controllo analogo

Nei confronti delle società che per conto del Comune svolgono attività strumentali e/o amministrative, l'Ente, anche per via statutaria e regolamentare, imposta una modalità organizzativa tale che le stesse società possono essere qualificate alla stregua di una articolazione interna dell'Ente diventando quindi un plesso organizzativo, settore/servizio, dello stesso Comune. In tal modo i dipendenti delle società possano essere chiamati a svolgere funzioni riconducibili direttamente al Comune o essere preposti ad uffici comunali, così da operare come funzionari del Comune pur non essendo qualificabili come dipendenti comunali.

Per tali società opera integralmente il principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo che fanno capo al Consiglio ed alla Giunta Comunale ed i poteri gestionali che fanno capo agli amministratori della società.

Compatibilmente con le norme del Codice Civile, agli amministratori delle società in cui il Comune esercita il controllo analogo si applicano le norme dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000. In particolare, gli amministratori sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza normativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

La Giunta definisce annualmente per ogni società specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale di cui all'art. 18 del D.L. 78/2008.

Articolo 5 Società non assoggettate al controllo analogo

Le società che producono servizi pubblici e/o per il mercato, svolgono attività in tutto dissimili da quelle ordinariamente svolte dal Comune risultando poco compatibile o fonte di diseconomie,

l'adozione di un modello organizzativo di "assorbimento" o di controllo analogo. E' necessario piuttosto adottare un modello di organizzazione qualificabile in termini di delegazione intersoggettiva in cui le società mantengono la loro autonomia e la loro alterità: il rapporto con le società si esprime nell'esercizio da parte del Comune dei suoi diritti di socio, tramite il Consiglio Comunale e la Giunta, secondo le norme e la prassi propria delle società.

Le società perseguono le finalità del Comune per le quali sono state costituite e realizzano gli indirizzi strategici e gli obiettivi loro assegnati dal socio Comune secondo modelli di efficienza ed economicità.

Le società ed i loro amministratori rispondono del proprio operato esclusivamente e direttamente al Socio, Consiglio Comunale e Giunta, secondo la disciplina propria delle società.

Il Consiglio Comunale e la Giunta possono deliberare a carico delle società ulteriori obblighi oltre quelli di cui al presente Regolamento.

CAPO II
INDIRIZZI

Articolo 6 Indirizzi strategici e gestionali

Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di Programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate.
Il Consiglio Comunale, compatibilmente con le norme del diritto societario e delle altre norme vigenti, ha competenza illimitata nell'esercizio del potere di indirizzo e dei suoi diritti di socio o azionista di maggioranza.

Articolo 7 Relazione Previsionale Aziendale

Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 6, le società trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- il piano industriale o piano strategico di validità triennale;
- una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- il budget annuale;
- una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- il piano delle assunzioni e delle cessazioni di personale articolato su base triennale.

CAPO III
SISTEMA INFORMATIVO

Articolo 8 Sistema di controllo interno alle società

L e società adottano un sistema di controllo interno finalizzato a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dal Comune.

Ciascuna società segnala al Comitato Intersettoriale di cui all'articolo 2 il nominativo del soggetto incaricato del controllo interno che sarà responsabile nei confronti del Comune della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.

Articolo 9 Finalità del sistema informativo

Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 147 - *quater* del D.Lgs 267/2000, è predisposto il sistema informativo come delineato di seguito, finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra il Comune e le società
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società
- i contratti di servizio
- la qualità dei servizi
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Articolo 10 I rapporti finanziari tra il Comune e le società

Il Servizio Finanziario dell'Ente con cadenza semestrale elabora per ciascuna società dei report di flussi finanziari in cui sono evidenziati i pagamenti e gli incassi effettuati e gli altri documenti (fatture, rendiconti o altro) che daranno luogo a flussi finanziari. Tali report devono contenere una valutazione sulla compatibilità, anche prospettica, con il bilancio di previsione.

Le società segnalano tempestivamente la presenza di situazioni gestionali o di bilancio che possono comportare nuovi flussi finanziari in entrata o in uscita nel bilancio del Comune. La non ricorrenza di dette situazioni, in ogni caso è comunicata con cadenza semestrale al Comune.

Articolo 11 La situazione contabile, gestionale e organizzativa della società

Le società inviano in via ordinaria al Comune semestralmente, entro i 30 giorni successivi alla chiusura del semestre, i documenti formatisi nel semestre come elencati di seguito:

- copia di tutti i verbali del Collegio Sindacale, della società che esercita il controllo contabile, del Consiglio di Amministrazione, eventualmente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza e dell'Assemblea. Inviano inoltre, il bilancio infrannuale e la relazione infrannuale che evidenzia in modo particolare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella Relazione Previsionale Aziendale annuale di cui all'art. 7;
- le società devono inviare gli stessi documenti di cui al punto precedente relativi alle società da esse partecipate in modo maggioritario;
- copia di tutti i contratti anche pluriennali, stipulati nel semestre, con valore superiore a 50 mila euro e tutti gli atti di variazione della dotazione organica;

In sede di prima applicazione, i documenti di cui ai tre punti precedenti relativi al primo semestre del 2015, devono essere inviati entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

In via straordinaria, le società inviano entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, anche:

- una ricognizione analitica della dotazione organica del personale in cui siano evidenziati costi, inquadramenti e mansioni;
- copia di tutti i contratti già stipulati ed ancora in esecuzione di valore superiore a 50 mila euro.

Articolo 12 La qualità dei servizi

La rilevazione della qualità dei servizi è attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio.

Le società, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, trasmettono al Comune una relazione annuale sull'attività svolta, che evidenzia in particolare la qualità dei servizi erogati.

Tutte le società trasmettono al Comune eventuali indagini o ricerche effettuate mirate a rilevare la qualità dei servizi erogati.

Articolo 13 Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Le società con cadenza semestrale, entro i trenta giorni successivi alla chiusura del semestre, inviano al Comune le informazioni richieste in un questionario predisposto dal Comune per la rilevazione del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

.

TITOLO TERZO
SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE DI MINORANZA

Articolo 14 Controllo sulle altre società partecipate

Il sistema dei controlli sulle società partecipate in modo minoritario rileva i rapporti finanziari e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione. In particolare, si applica il contenuto del precedente articolo 10 comma 1.

Le società inviano in via ordinaria al Comune semestralmente, entro i 30 giorni successivi alla chiusura del semestre copia di tutti i verbali del Collegio Sindacale, della società che esercita il controllo contabile, del Consiglio di Amministrazione, eventualmente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza e dell'Assemblea.

La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. A tal fine, entro il 31 luglio dell'anno successivo le società inviano al Comune una relazione idonea a rilevare, anche in modo comparativo con gli anni precedenti, la qualità dei servizi erogati.